



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 07/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 30 aprile 2015, n. 23

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 18 MW (n.6 aerogeneratori) sito nel Comune di Cerignola (FG) in località "Pozzo Marano", delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno tra gli aerogeneratori di lunghezza pari a 7,1 Km;
- una linea elettrica interrata a 30 KV di lunghezza pari a 14,3 Km per il collegamento dell'impianto eolico alla SSE utente 30/150 KV ubicata in Ascoli Satriano (FG) località "San Donato" (denominata "SSE B"), autorizzata con Determina Dirigenziale del Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo n.122 del 12/05/2011.

Società Tozzi Renewable Energy SpA con sede legale in via Zuccherificio, 10 - Mezzano (RA).

Premesso che:

con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;

il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione

e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;

la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;

l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Preso atto che:

la Società Daunia Wind S.r.l., con sede legale in Foggia alla Via Napoli, 121, Cod. Fisc. e P.IVA 02388580710, nella persona della Sig.ra Luigia Fatibene, nella sua qualità di legale rappresentante, presentava con nota acquisita al prot. n. 38/4405 del 17/04/2007, istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per l'impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico di potenza elettrica pari a 45 MW (n.15 aerogeneratori) nonché delle relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) in località “Pozzo Marano”;

la Società Daunia Wind S.r.l., in data 17/04/2007, depositava presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi della L.R. 11/2001;

l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. n.14159 del 14/09/2007, comunicava l'inaccogliabilità della richiesta formulata dalla Società Daunia Wind S.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n.11/2001, a causa della “assoluta carenza della documentazione presentata e la difformità della stessa da quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 16/06”;

la Società Daunia Wind S.r.l., in data 07/12/2007, comunicava il trasferimento ed il cambio della titolarità dell'iniziativa in favore della Società Tozzi Renewable Energy S.p.A. avente sede legale in Mezzano (RA) alla via Zuccherificio, 10;

la Società Tozzi Renewable Energy S.p.A., in data 12/12/2007, presentava istanza per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Provincia di Foggia, ai sensi della L.R. n.11/2011 e s.m.i.

la Società Tozzi Renewable Energy S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 38/13187 del 19/12/2007, trasmetteva l'integrazione alla documentazione progettuale depositata presso lo scrivente in data 17/04/2007;

TERNA S.p.A., con nota prot. n. TE/P20090011951 del 28/09/2009, comunicava alla Tozzi Renewable Energy SpA la soluzione di connessione alla RTN che prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:

- n.1 stazione RTN 380/150 KV ("A") da inserire in entra-esce sulla linea RTN "Candela-Foggia";
- n.2 stazioni RTN in doppia sbarra a 150 KV ("B" e "C");
- collegamenti con due terne separate a 150 KV tra le stazioni "A", "B" e "C";
- collegamento della stazione "C" in entra-esce alla linea RTN a 150 KV "Ascoli Satriano - Melfi Ind.le";
- raccordi in entra - esce della linea RTN a 150 KV "Ascoli Satriano - Melfi Ind.le" sulla sezione a 150 KV della stazione RTN 380/150 KV ("A");

tale preventivo di connessione veniva accettato dalla Società con nota del 02/10/2009;

il Servizio Energia per garantire la regolare prosecuzione dell'iter amministrativo, con nota prot. n.13139 del 02/12/2009, richiama alla Società la documentazione prevista dall'art. 4 c.1 lett. a) e b) della L.R. n.31/2008 e propedeutica alla convocazione della Conferenza di Servizi;

la Società, con nota acquisita al prot. n. 345 dell'11/01/2010, comunicava allo scrivente la necessità di una proroga dei termini per la presentazione della documentazione richiesta ai sensi della L.R. n.31/2008; la proponente provvedeva al deposito della predetta documentazione in data 10/02/2010 acquisita al prot. n. 2084;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, con nota prot. 3199 del 01/03/2010, convocava per il giorno 12/04/2010 la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., invitando contestualmente la Società al deposito del progetto definitivo presso tutti gli Enti/Amministrazioni per l'espressione del parere di competenza;

la Società, in data 29/03/2010, depositava presso l'Ufficio Energia la documentazione integrativa ai fini del perfezionamento dell'istanza e dell'utile svolgimento della Conferenza di Servizi;

in data 12/04/2010 si svolgeva la prima riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate, ad eccezione dell'ARPA Puglia - DAP di Foggia, durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - prot. n.5606 del 08/04/2010;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. 7637 del 09/04/2010;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto - prot. n. 16387 del 31/03/2010;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.3888 del 09/04/2010;
- ARPA Puglia - DAP di Foggia del 12/04/2010;

in sede di Conferenza di Servizi la Società depositava la soluzione tecnica minima generale di connessione proposta da TERNA SpA in data 28/09/2009 e relativa accettazione del 02/10/2009 nonché comunicava di aver presentato al TAR Puglia istanza per la nomina di un Commissario ad acta per la conclusione della procedura di screening attivata presso la Provincia di Foggia. I lavori della conferenza si concludevano con l'invito alla Società ad ottemperare alla richiesta di integrazione formulata da alcuni Enti (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia); in attesa della pronuncia da parte della Provincia di Foggia sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, il responsabile del procedimento si riservava

le proprie determinazioni in ordine all'indizione di una nuova riunione della Conferenza di Servizi;

Il Servizio Energia, con nota prot. n.6864 del 03/05/2010, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12/04/2010;

la Società, con nota acquisita al prot. n. 8372 del 28/05/2010, rendeva noto che l'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia, con Determina Dirigenziale n.1042 dell'08/04/2010, provvedeva ad assoggettare alla procedura di VIA il progetto dell'impianto eolico in oggetto, ai sensi della L.R. n.11/2001;

la T.R.E. SpA, con nota acquisita al prot. n.11535 del 20/07/2010, comunicava all'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia la necessità di circa due mesi di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale; con successiva nota acquisita al prot. n.17110 del 06/12/2010, la Società richiedeva all'Amministrazione provinciale ulteriori due mesi per la conclusione della redazione del SIA;

la Società, con nota fax del 24/03/2011, richiedeva, ai sensi e per gli effetti del punto 7.3 della D.G.R. n. 3029/2010, di concedere una proroga di 30 giorni per l'integrazione dell'istanza di Autorizzazione Unica con la documentazione prevista al punto 2 della medesima delibera;

la Società, in data 02/05/2011, inoltrava istanza telematica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per un impianto eolico di potenza elettrica pari a 27 MW (n.9 aerogeneratori), riducendone spontaneamente sia la potenza che il numero di aerogeneratori rispetto al layout originariamente proposto, e provvedeva al trasferimento della documentazione progettuale sul portale telematico www.sistema.puglia.it, ai sensi della D.G.R. n.3029/2010. In pari data depositava presso la Provincia di Foggia istanza per l'attivazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale rispettivamente ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art.6.2 della D.G.R. n.304/06;

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, espletata la pertinente istruttoria telematica, con nota prot. n.AOO_159/22/03/2012/2653U, inoltrava alla Società preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione risultata carente, a cui veniva fornito riscontro con nota acquisita al prot. n. 3078 del 03/04/2012 e con ulteriore nota prot. n. 3088 del 03/04/2012;

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, visto il permanere del silenzio da parte della competente Autorità ambientale sull'istanza per l'attivazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale ed in esercizio del potere sostitutivo previsto dalla D.G.R. n.35/2007, con nota prot. n. 3401 del 06/04/2012, rimetteva il procedimento alla Presidenza della Giunta Regionale;

la Provincia di Foggia, con Determina del Responsabile del Servizio Ambiente n.1669 del 23/05/2012, rilasciava parere favorevole per n. 6 aerogeneratori dei 9 proposti per l'espletamento delle procedure di VIA;

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.5232 del 30/05/2012, sollecitava il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ad esprimere le proprie valutazioni di competenza in merito al progetto di che trattasi;

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, alla luce del provvedimento definitivo di compatibilità ambientale ed al fine di dare impulso al procedimento di Autorizzazione Unica, con nota prot. n.6665 del 10/07/2012, invitava la proponente ad adeguare il progetto caricato sul portale telematico regionale alle risultanze dell'intervenuta D.D. n.1669/12 rilasciata dalla Provincia di Foggia;

il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota prot. n.7487 del 01/08/2013, comunicava alla Società T.R.E. SpA, ai sensi dell'art.10 bis della L. n.241/90, "di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici, in quanto la trasformazione dell'assetto attuale proposta non appare compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito"; la Società, con nota acquisita al prot. n.6762 del 29/08/2013, forniva le proprie controdeduzioni in merito;

il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota prot. n.9887 del 07/11/2013, riteneva superabili i motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento e rilasciava parere favorevole con prescrizioni per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P;

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 9531 del 02/12/2013, convocava la seconda

riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28/01/2014, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo dell'impianto eolico costituito da n. 6 aerogeneratori per una potenza elettrica complessiva pari a 18 MW, in conformità alle risultanze della D.D. n.1669 del 23/05/2012 del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia;

la T.R.E. SpA comunicava a tutte le Amministrazioni di aver adeguato il progetto definitivo sul portale telematico regionale sulla base delle risultanze del procedimento autorizzativo;

TERNA SpA, con nota prot. n. TRISPA/ P20140001429 del 27/01/2014, comunicava che la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione era da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete;

In data 28/01/2014 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate, ad eccezione del Comune di Cerignola, e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n.466 dell'08/01/2014;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - prot. n.12213 del 20/12/2013;
- Comune di Cerignola - Settore Ambiente - prot. n.27951 del 6/12/2013;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.700 del 23/01/2014;
- SNAM Rete Gas SpA del 23/01/2014;
- Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n.973 del 27/01/14;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n. 1702 del 28/01/14;
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici - prot. n. 1156 del 28/01/14; Modulo parere del Settore Ambiente del Comune di Cerignola;

i lavori della conferenza si concludevano con la presa d'atto della dichiarazione rilasciata dalla Società T.R.E. SpA in ordine al parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e con la riserva da parte del Dirigente dell'Ufficio Energia sulle proprie determinazioni in merito al procedimento;

la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 6068 del 30/04/2014, comunicava di aver rimesso le proprie valutazioni di competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, la quale avrebbe espresso il parere conclusivo sul progetto ai sensi del D.P.R. n.233/07, alla luce delle "interferenze delle opere di cantierizzazione e realizzazione di cavidotti di connessione (interna ed esterna) al tratturo 'Montegentile- Candela'";

la Società, in data 24/06/2014, depositava presso il TAR Puglia ricorso avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto eolico di cui all'oggetto; l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. n. 3764 del 26/06/2014, convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 24/07/2014, ai fini dell'acquisizione del parere conclusivo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; tale nota era oggetto di impugnativa dinanzi al TAR Puglia da parte della Società;

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 4285 del 18/07/2014, notificava alla Società TRE SpA il parere conclusivo rilasciato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con nota prot. n. 7220 del 14/07/2014, ed invitava la proponente a fornire le proprie controdeduzioni in sede di Conferenza di Servizi indetta per il giorno 24/07/2014;

in data 24/07/2014 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate, ad eccezione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, e durante la quale si acquisivano i seguenti pareri:

- Comando Marittimo Sud - prot. n. 11791 del 16/07/2014;
- Comando Provinciale VV.FF. di Foggia - prot. n. 6541 del 16/07/2014;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 9444 del 23/07/2014;
- Modulo parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;

i lavori della conferenza si concludevano con la presa d'atto della richiesta di rinvio della seduta della Conferenza di Servizi da parte della proponente all'esito dell'udienza cautelare fissata per il giorno 30/07/2014 presso il TAR Puglia nonché della memoria depositata dalla medesima Società contenente le controdeduzioni al parere rilasciato della Direzione Regionale del MIBACT;

il TAR Puglia, con Ordinanza n.456/2014, respingeva l'istanza della proponente per l'annullamento della nota di indizione della conferenza di servizi, prot. n. 3764 del 26/06/2014;

la Società, con nota acquisita al prot. n. 4620 del 25/08/2014, diffidava la Regione Puglia a concludere il procedimento in oggetto con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dagli enti sensibili partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/90;

la Società, con nota acquisita al prot. n. 5261 del 29/09/2014, reiterava la diffida a concludere il procedimento anche alla luce delle deliberazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19/09/2014 che avevano sancito la possibilità di procedere alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Foggia, nonostante il dissenso espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici territorialmente competente;

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 5521 del 09/10/2014, invitava gli organi periferici regionali del MIBACT a rilasciare il parere definitivo sul progetto in questione, alla luce del parere favorevole con prescrizioni espresso dai medesimi Enti, con nota prot. n. 2014 del 22/02/2012, sul layout originario consistente in n. 15 aerogeneratori, delle controdeduzioni fornite dalla Società in sede di Conferenza di Servizi del 24/07/2014 nonché delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 19/09/2014;

la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 11674 dell'11/11/2014, confermava il proprio parere contrario espresso in sede di Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 7220 del 14/07/2014;

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - nota prot. n.9887 del 07/11/2013: rilasciava parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P con le seguenti prescrizioni:

- individuazione di corridoio di inserimento di alberatura di media altezza, non disposta in filari bensì in raggruppamenti a formare piccole aree boscate, mirato a ridurre la visibilità degli aerogeneratori dagli assi viari SP95 e A16;

- realizzare la nuova viabilità di servizio per l'accesso agli aerogeneratori 13 e 14 e i tratti terminali di cavidotto MT ivi afferenti, senza compromettere la conservazione del sito interessato dalla presenza e/o stratificazione del bene storico culturale "Regio Tratturello Candela - Montegentile";

- realizzare la nuova viabilità di servizio per l'accesso agli aerogeneratori 13 e 14 e i tratti terminali di cavidotto MT ivi afferenti, opere ricadenti nell'"Area di rispetto delle componenti culturali insediative", nello specifico area annessa del Regio Tratturello Candela - Montegentile, senza effettuare rilevanti movimenti di terra e senza compromissione del paesaggio;

- ripristinare il manto dell'intera sede stradale sotto cui scorre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;

- realizzare la nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali attraverso l'utilizzo di materiale drenante.

Si prescrive, inoltre, che a fine ciclo di vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni

per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche Consumatori - Ufficio PRAE - prot. n. 1842 del 04/02/2014: esprimeva Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - prot. n. 5102 del 07/04/2010: si comunica che i siti interessati dall'intervento non risultano ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923, pertanto questa Sezione Provinciale non ha provvedimenti da adottare riguardo al vincolo idrogeologico. Per l'eventuale taglio di vegetazione di interesse forestale, distribuita anche in modo sparso sull'area interessata dai lavori, la ditta dovrà richiedere preventiva autorizzazione a questa Sezione provinciale in ottemperanza alla normativa regionale vigente. Sono inoltre prescritte le aree che sono state interessate da finanziamenti pubblici per attività forestali;

Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'Attuazione delle opere pubbliche - Servizio LL.PP. - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia - nota prot. n. 2865 del 03/02/2015: rilevato che l'impianto interferisce con i corsi d'acqua "Pozzo della Strada" confluyente nel "Marana Castello" e "Marana di Fontanafigura" interessando l'agro del Comune di Cerignola e che le modalità di attraversamento adottate, mediante spingi tubo/toc, non modificano la consistenza e durevolezza delle sponde e soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua a condizione che:

- la profondità di interrimento non sia inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell'alveo;
- nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche od opere d'arte, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5.00 dal fondo dell'alveo e mantenuta sino a pozzetti laterali di ispezione e verifica;
- apposizione sui lati dei corsi d'acqua di segnalazioni di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conservare per il periodo di in cui l'atto amministrativo di concessione ha validità;
- distanza di mt. 20.00 dall'alveo del canale dei punti di immersione ed emersione del cavo;
- esclusione, ai fini di evitare inconciliabili parallelismi e interferenza, di presenza nei pressi dell'attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici.

Per quanto di competenza, si ritiene di poter rilasciare il proprio nulla osta propedeutico al rilascio da parte del Consorzio per la Bonifica della Capitanata della concessione demaniale;

Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri - prot. n. 3884 del 04/02/2014: esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni ed osservazioni di seguito riportate:

- a seguito dell'intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.Lgs. 327/01, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07.06.2011, depositata il 10.06.2011, le indennità da offrire dovranno essere stimate in base al valore venale di mercato;
- il progetto di cui trattasi dovrà essere corredato da perizia di stima del valore di mercato degli immobili espropriandi e/o asservendi, a dimostrazione del valore unitario che dovrà essere riportato nell'elenco descrittivo;
- nell'elenco descrittivo dovrà essere indicato il presunto periodo di occupazione temporanea, per gli immobili per cui è prevista l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;

- si eliminino dall'elenco descrittivo gli immobili di proprietà dello Stato e dell'Ente regione Puglia Gestione Riforma Fondiaria qualora appartenente al demanio pubblico, significando che non è consentita né la servitù coattiva né l'esproprio di beni appartenenti al medesimo demanio, sino alla pronuncia della sdemanializzazione;

- in generale, si prescrive sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'espropriazione e/o asservimento e/o l'occupazione temporanea sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela;

- il piano deve essere, altresì, corredato da grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare al vincolo richiesto riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale.

A seguito dell'integrazione trasmessa dalla Società con pec del 02/07/2014 all'Ufficio Espropri, quest'ultimo, con nota prot. n. 22919 del 25/08/2014, precisava alla Società che "laddove si ritenga di procedere in fase successiva all'autorizzazione con la definizione esatta del piano particellare di esproprio, resta inteso che questo Ufficio non procederà all'assunzione di alcuno degli atti attribuiti all'Autorità Espropriante prima della definitiva e perfetta definizione. Pur esprimendo parere favorevole di massima sulla fattibilità dell'intervento, si precisa che tale parere, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di questa Autorità, sarà operativo solo dopo l'adempimento ai rilievi formulati. La T.R.E. SpA, in data 30/03/2015, depositava sul portale telematico regionale il "Piano particellare di esproprio e/o documentazione attestante la disponibilità delle aree";

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - prot. n. 7220 del 14/07/2014 scrive: si ritiene di assumere e condividere integralmente il parere negativo della Soprintendenza BAP/Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot. n. 6060 del 30/04/2014;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia - prot. n. 6060 del 30/04/2014: si comunica che, tenendo presente la modificazione della percezione fisica dei luoghi e dei valori ad essa associati, preso atto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, per tutte le problematiche emerse nella valutazione del progetto, si ritiene che l'impianto sia incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici. La Scrivente, pertanto, esprime ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004 parere negativo alla realizzazione delle opere così come previste, e ritiene che l'impianto debba essere riprogettato, alla luce delle criticità sopra espresse, al fine di contenere, o se possibile eliminare, gli effetti negativi del progetto sulle visuali paesaggistiche;

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 857 del 27/01/2014: si fa presente che l'area interessata dal progetto non comprende immobili sottoposti a provvedimenti di tutela e non sono in itinere procedure per il riconoscimento dell'interesse archeologico; visionata la carta del rischio la località risulta di interesse medio alto, pertanto rivela una densità di testimonianze, legate alle forme di popolamento antico in età preistorica -classica. Premesso quanto sopra, per quanto di competenza non vi sono motivi ostativi alla realizzazione degli impianti in oggetto specificati alle seguenti condizioni:

- tutti i lavori previsti in progetto, che comportino movimenti di terra, dovranno essere eseguiti sin dalle prime fasi, con il controllo di un archeologo accreditato presso questo Ufficio.

Per i cavidotti che in alcuni tratti attraversano dei traturelli (Foggia - Ortona, Stornara -Lavello) si richiede assistenza continua ed il ripristino dei luoghi in base al D.M. 22/12/1983. Si fa presente che, ai sensi degli art. 90 - 91 e 175 del D.Lgs. n. 42/2004, qualora durante gli scavi per la messa in opera dell'impianto e del cavidotto di connessione alla linea elettrica, dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile della esecuzione lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per i provvedimenti di competenza.

Si chiede che venga comunicata con congruo anticipo la data di avvio dei lavori per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera;

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 709 del 21/01/2011: rilascia Nulla Osta Provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati che la Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle vigenti normative per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, la Società è invitata a interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente Nulla Osta Provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla TRE Tozzi Renewable Energy SpA in data 02/11/2009 e fatti salvi i diritti che derivano dal RD n. 1775/1933, dal DPR n. 156/1973 e dal D.Lgs. n. 259/03;.

Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente - prot. n. 40370 del 29/05/2012: comunicava che il dirigente del Servizio Ambiente, con Determina n.1669/6.15 del 23/05/2012, sentito il comitato tecnico per la VIA, aveva espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale per n. 6 aerogeneratori sui 9 proposti in progetto;

Comune di Cerignola - Settore Ambiente - modulo parere del 28/01/2014: esprime parere favorevole per i profili di competenza, precisando che il Comune ha stipulato con la T.R.E. SpA la convenzione rep. n. 69 del 06/03/2012, redatto sulla base della D.C.C. n. 43 del 30/05/2011, della D.G.C. n. 46 del 14/02/2011 e della determinazione dirigenziale n. 192/14 del 02/03/2012 per la regolamentazione dei rapporti con la medesima Società. Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione con D.G.C. n. 179 del 23/05/2013 ha valutato favorevolmente le misure compensative ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione rep. n. 43/2011;

Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 7649 del 19/02/2014: in esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali nonché dal C.S.A.M./3AR.A., si esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi.

Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza;

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 466 dell'08/01/2014: rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. Ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota;

Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 700 del 23/01/2014: si conferma il parere di compatibilità al PAI di cui alla precedente nota prot. n. 8426 del 18/07/2011, ferma restando l'attribuzione di competenza al Comune di Ascoli Satriano stabilita dal disposto di cui all'art. 4 della L.R. n. 19/2013 e l'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

- per le aree disciplinate ai sensi dei predetti artt. 6 e 10, sia valutata la rispondenza delle ipotesi progettuali, in ordine alla profondità di esecuzione della perforazione orizzontale teleguidata (TOC), nonché al dimensionamento della profondità della trincea innanzi detta e alle relative modalità di rinterro, con analisi monodimensionale a partire dalla caratterizzazione granulometrica dei terreni interessati; materiali e metodi prescelti dovranno in ogni caso conferire al riempimento della trincea adeguata resistenza all'azione erosiva della piena due centennale;
 - le opere previste in progetto, ivi comprese quelle provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori, siano tali da non determinare alterazioni dei deflussi superficiali e un fattore di aumento della pericolosità idraulica potenzialmente connessa, né localmente, né nei territori posti a valle o a monte;
 - nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 15 delle NTA, sia debitamente valutata, mediante caratterizzazione geotecnica dei terreni e analisi numerica, l'altezza e la pendenza dei fronti di scavo, con particolare riguardo ai tratti ricadenti in corrispondenza degli attraversamenti fluviali;
 - i lavori previsti non comportino, neppure temporaneamente, un aggravio delle condizioni di stabilità dei terreni interessati;
 - i materiali di scavo e di risulta non siano accumulati, nemmeno temporaneamente, lungo i pendii, onde evitare che il conseguente aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi versanti e costituire elemento pregiudizievole alla sicurezza dei luoghi;
 - i lavori a farsi necessari all'attraversamento del reticolo idrografico da parte della linea elettrica di connessione dell'impianto in oggetto alla rete MT siano condotti in modo da non compromettere la stabilità delle sponde dei canali interessati e la funzionalità delle opere di attraversamento eventualmente esistenti;
 - l'ampiezza della fascia di territorio occupata in corrispondenza dei corsi d'acqua attraversati dal cavidotto di collegamento non abbia dimensioni superiori a quelle strettamente legate alle esigenze di cantiere;
 - sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione e piena efficienza e funzionalità idraulica;
 - le operazioni di scavo e rinterro per la posa delle linee elettriche di cui al presente progetto siano condotte in modo da non modificare il regime di eventuali falde idriche superficiali;
 - sia evitata l'infiltrazione e ogni ristagno e/o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi innanzi detti ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori, durante l'esercizio delle opere;
 - il materiale di riporto utilizzato per il rinterro dello scavo abbia caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti;
 - per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n. 1702 del 28/01/14: si conferma integralmente il contenuto della precedente nota prot. n. 17374 del 16/09/2011, con la quale si esprimeva parere favorevole alla esecuzione dei lavori di attraversamento sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- tutti gli attraversamenti dovranno essere realizzati con perforazione teleguidata;
 - il franco netto tra tubo di protezione del cavidotto e profilo dell'alveo non deve essere inferiore a mt. 2.00;
 - il punto di immersione e quello di emersione della perforazione controllata debbono essere collocati a distanza non inferiore a mt. 10.00 dal limite della proprietà demaniale; la stessa distanza deve essere mantenuta anche rispetto ai cigli attuali degli alvei;

- le paline di segnalazione del cavidotto devono essere collocate a distanza non inferiore a mt. 10.00 dal limite della proprietà demaniale; la stessa distanza deve essere mantenuta anche rispetto ai cigli attuali degli alvei.

Si prescrive inoltre che prima dell'inizio dei lavori venga depositato presso questo Ente il progetto esecutivo degli attraversamenti contenente:

- individuazione dell'area su corografia IGM 1:25.000;

- planimetria catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;

- sezione trasversale degli alvei attraversati, in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell'alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e la posizione dei cippi segnalatori;

- documentazione fotografica dell'area;

- relazione tecnica descrittiva delle opere;

ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia- prot. n. 4757 del 27/01/2014: comunica che ha già espresso parere definitivo con nota prot. n. 48094 del 03/10/2011, con il quale si rilasciava nulla osta all'installazione degli aerogeneratori WTG 1-4-5-6-8-12-13-14-15 con le seguenti prescrizioni:

1. siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;

2. sia acquisito il parere favorevole dell'Ente competente circa la distanza degli aerogeneratori n. 1-8-15 dalle strade secondarie;

3. nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori presi in considerazione nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e notturno e nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento;

Acquedotto Pugliese SpA - prot. 52182 del 23/04/2010: si comunica che dall'esame del progetto presentato non sono state riscontrate delle interferenze del cavidotto di connessione con nostre condotte. Pertanto si esprime preventivo parere favorevole alla concessione degli attraversamenti precisando che le prescrizioni tecniche dettate a salvaguardia delle nostre opere saranno impartite in sede di esecuzione dei lavori dai nostri tecnici. Si precisa infine che il rilascio della concessione avverrà a seguito di stipula di apposito atto di convenzione e con ogni opera prescritta a carico della Società, da stipularsi alla conclusione dell'istruttoria;

SNAM Rete Gas - Centro di Foggia - nota prot. 224 del 29/07/2013: comunica che dall'esame degli elaborati di progetto, comparata con i disegni di dettaglio, le opere non interferiscono con metanodotti;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco - prot. n. 3790 del 24/03/2010: si comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica fonte eolica non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n.139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.M. 16.02.1982. Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

TERNA SpA - prot. n. TRISPA/P20140001430 del 27/01/2014: ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/03 si comunica parere positivo;

Rilevato altresì che:

- la Società Daunia Wind S.r.l., in data 17/04/2007, presentava istanza cartacea per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 45 MW nonché delle opere di connessione da

- realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), secondo quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 35/2007;
- successivamente alla presentazione della domanda di Autorizzazione Unica, la Società T.R.E. SpA ha effettuato una serie di integrazioni e modifiche all'istanza originaria ai fini del suo perfezionamento amministrativo e della sua procedibilità nonché per autonome valutazioni di opportunità tecnica ed economica e per effetto dei pareri acquisiti nell'ambito del procedimento medesimo;
 - la Regione Puglia con D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 ha recepito le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2010 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219) di cui al D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., attivando, inoltre, la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
 - con riferimento alla richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cui trattasi, l'Ufficio precedente verificava che tale istanza rientra nel campo di applicazione della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 in quanto procedimento in corso alla data del 01/01/2011 sia perché priva della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lettera m) che per mancanza, alla medesima data, dei pareri ambientali prescritti (combinato disposto dei punti 7.1 e 7.2);
 - l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla D.G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
 - sul progetto è stata acquisita la V.I.A. con D.D. n. 1669 del 23/05/2012 rilasciata dal Servizio Ambiente della Provincia di Foggia per n. 6 aerogeneratori sui 9 proposti;
 - con riferimento al progetto in esame sono state convocate n. 3 riunioni di conferenza dei servizi tenutesi rispettivamente in data 12/04/2010, 28/01/2014 e 24/07/2014;
 - all'esito dell'istruttoria condotta e delle riunioni di Conferenza dei Servizi svolte, l'unico parere negativo ed ostativo alla realizzazione del progetto è quello espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia in sede di conferenza dei servizi e successivamente confermato con nota prot. 11674 dell'11/11/2014;
 - per il procedimento di cui trattasi non opera il meccanismo devolutivo di cui all'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90, in quanto la decisione concernente la VIA era già intervenuta, pertanto si applica quanto previsto dall'art. 14 ter comma 5 della medesima legge;
 - l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 298 del 23/01/2015, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo la conclusione positiva del procedimento ai sensi della D.G.R. n.3029/2010;
 - in data 17 aprile 2015 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Cerignola ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
 - l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 21 aprile 2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 017050.

Rilevato infine che:

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 927 del 03/03/2015, trasmetteva al Comune di Cerignola e per conoscenza all'Ufficio Espropri regionale l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo" alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i.;
- la Società T.R.E. SpA, con nota acquisita al prot. n. 1132 del 10/03/2015, comunicava che la pubblicazione dell'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo" ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sarebbe avvenuta in data 09/03/2015 sui quotidiani "La Stampa" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";
- il Comune di Cerignola provvedeva all'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di "Avvio del procedimento

di approvazione del progetto definitivo” dal 17/03/2015 al 16/04/2015, per il quale non pervenivano osservazioni da parte delle ditte proprietarie dei terreni interessati.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- non risulta possibile attribuire valenza prevalente alla posizione ultima espressa dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, atteso che lo stesso organo aveva espresso un parere favorevole alla realizzazione sull'intero impianto (costituito da n. 15 aerogeneratori - 45 MWe) in data 22/02/2012 e quindi in piena vigenza delle linee guida statali di cui al DM 10/09/2010;
- la Direzione Regionale del MIBACT non ha prodotto contributi istruttori adeguati per giustificare il proprio radicale mutamento di valutazione che è stato espresso in data 14/07/2014 su un progetto ridotto rispetto a quello originario per effetto della VIA, né ha provveduto ad annullare in autotutela il precedente parere;
- la Provincia di Foggia ha rilasciato in data 23/05/2012 la VIA favorevole per n. 6 aerogeneratori in vigenza del parere positivo della stessa Direzione Regionale del MIBACT, quindi in accordo con l'analisi paesaggistica di competenza del MIBACT all'epoca conosciuta;
- ai sensi dei comma 6, 6-bis e 7 dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa ad:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 18 MW (n.6 aerogeneratori) sito nel Comune di Cerignola (FG) in località "Pozzo Marano":

Aerogeneratore Coordinate sistema
n. di riferimento
UTM WGS84 Fuso 33N

E N

1 563790,1 4560003,2

4 564547,9 4559905,6

5 564848,9 4560282,64

12 565946,9 4561532,64

13 565070,9 4561998,5

14 565946,9 4562389,6

- una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno tra gli aerogeneratori di lunghezza pari a 7,1 Km;
- una linea elettrica interrata a 30 KV di lunghezza pari a 14,3 Km in fregio alla viabilità esistente (di cui 3,2 Km su strada interpoderale ed 11,1 Km su SP 95) per il collegamento dell'impianto eolico alla SSE

utente 30/150 KV ubicata in Ascoli Satriano (FG) località "San Donato" (denominata "SSE B"), autorizzata con Determina Dirigenziale del Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo n.122 del 12/05/2011.

La Società Tozzi Renewable Energy S.p.A., con sede legale in Mezzano (RA) alla Via Zuccherificio, 10, Cod. Fisc. e P.IVA 02132890399, con nota acquisita al prot. n. 1614 del 03/04/2015, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo, di cui al punto precedente, a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- verifica dell'interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi prevista dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Divisione IV - Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli;
- dichiarazione di impegno a trasmettere il Piano di Utilizzo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica, nonché il Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto:
- Legale Rappresentante della Società T.R.E. SpA;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e del Collegio Sindacale;
- Attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 23 del 30/04/2015 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Funzionario istruttore Ing. Andrea Sabato agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società T.R.E. S.p.A deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 17 aprile 2015 dalla Società Tozzi Renewable Energy S.p.A;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Tozzi Renewable Energy S.p.A., con sede legale in Mezzano (RA) alla Via Zuccherificio, 10, Cod. Fisc. e P.IVA 02132890399, nella persona del Andrea Tozzi, nato a Ravenna (RA), il 14/05/1969 e residente in Ravenna, nella sua qualità di Legale Rappresentante, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 18 MW (n.6 aerogeneratori) sito nel Comune di Cerignola (FG) in località "Pozzo Marano":

Aerogeneratore Coordinate sistema
n. di riferimento

E N

1 563790,1 4560003,2

4 564547,9 4559905,6

5 564848,9 4560282,64

12 565946,9 4561532,64

13 565070,9 4561998,5

14 565946,9 4562389,6

- una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno tra gli aerogeneratori di lunghezza pari a 7,1 Km;
- una linea elettrica interrata a 30 KV di lunghezza pari a 14,3 Km in fregio alla viabilità esistente (di cui 3,2 Km su strada interpodereale ed 11,1 Km su SP 95) per il collegamento dell'impianto eolico alla SSE utente 30/150 KV ubicata in Ascoli Satriano (FG) località "San Donato" (denominata "SSE B"), autorizzata con Determina Dirigenziale del Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo n.122 del 12/05/2011.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Tozzi Renewable Energy S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza

motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto

recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 27 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da

inviare alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
